

**INTESA**  
**ai sensi della LR 20/2000 e della LR 7/2004**

**VARIANTE GENERALE AL PIANO INFRAREGIONALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE (PIAE) DELLA**  
**PROVINCIA DI MODENA**  
**con VALORE E GLI EFFETTI DI PIANO ATTIVITA' ESTRATTIVE (PAE)**  
**per il Comune di Sestola**  
**ai sensi dell'art. 23 della LR 7/2004**

**TRA**

- la PROVINCIA di MODENA rappresentata da Alberto Caldana in qualità di Assessore all'Ambiente e Difesa del Suolo, Protezione Civile e politiche faunistiche, a ciò autorizzato con delibera della Giunta Provinciale n. 8 del 13.01.2009 (d'ora in poi "Provincia")

E

- il COMUNE DI SESTOLA rappresentato da Marco Bonucchi in qualità di Sindaco a ciò autorizzato con delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 06.03.2009 (d'ora in poi "Comune")

Premesso che

1. la Legge Regionale 17 Luglio 1991 n. 17 affida alle Province il compito di elaborare ed approvare il Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (d'ora in poi PIAE); il procedimento è disciplinato oltre che dalla LR 17/1991, dalla LR 20/2000 e dalla LR 7/2004. Il PIAE costituisce piano stralcio e di settore del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (d'ora in poi PTCP);
- 2 la Provincia di Modena ha dato avvio alla redazione della variante generale PIAE con delibera n. 240 resa dal Consiglio Provinciale nella seduta del 23/11/2005; successivamente con delibera della Giunta provinciale n. 275 del 04/07/2006 sono stati approvati i documenti portati alla Conferenza di Pianificazione, i cui lavori sono terminati in data 21.12.2006;
3. l'art. 23 della Legge Regionale n. 7/2004 ("Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a Leggi Regionali"), stabilisce che il PIAE "può assumere, previa intesa con i Comuni, il valore e gli effetti del piano comunale delle attività estrattive (PAE), rinviando alle procedure di cui all'art. 21 LR 20/00 2°, 3°, 4° comma per il perfezionamento dell'intesa stessa";
4. Il Comune di Sestola ha chiesto che il PIAE abbia valenza di PAE e a tal fine la Provincia e il Comune di Sestola hanno sottoscritto l'Accordo preliminare giusta delibera Consiglio provinciale n. 240, assunta nella seduta del 23 novembre 2005 e del consiglio comunale n. 80 del 22 dicembre 2005 e l'Accordo Territoriale giusta delibera Consiglio provinciale n. 7 assunta nella seduta del 23 gennaio 2008 e del Consiglio comunale n. 68 del 29 novembre 2007;
5. in conformità all'art. 5 all'Accordo territoriale, attraverso il lavoro del Gruppo paritetico, la Provincia ha predisposto la parte del PIAE con valenza di PAE per il Comune di Sestola;
6. la Provincia ha adottato la Variante Generale al PIAE con valenza di PAE con delibera n. 93 assunta nella seduta del Consiglio provinciale del 25 giugno 2008, piano trasmesso per il deposito al Comune di Sestola dal 30 luglio al 30 settembre 2008;

7. la Provincia ha ricevuto n. 1 osservazione in relazione alla parte del PAE del Comune di Sestola (allegato A);
8. Il gruppo paritetico di cui all'art 5 dell'Accordo territoriale ha esaminato le osservazioni e fornito alla Provincia elementi utili per la formulazione delle controdeduzioni e la produzione dei materiali grafici.
9. La Provincia con delibera di Giunta Provinciale n. 8 del 13.01.2009 ha approvato la PROPOSTA di atto deliberativo avente ad oggetto le controdeduzione e conseguentemente la PROPOSTA di piano PIAE avente valenza di PAE per il Comune di Sestola (allegato B);
10. la Provincia deve acquisire sulla proposta dell'atto deliberativo l'INTESA con le amministrazioni interessate alla copianificazione, ai sensi dell'art. 27, 9 comma, della LR 20/2000, prima della approvazione del PIAE con valenza di PAE affinché la delibera possa avere gli effetti di PAE;
11. contestualmente la PROPOSTA di atto deliberativo di controdeduzione e approvazione del PIAE è inoltrata alla Regione ai sensi dell'art. 27, comma 9, lettera a), della LR 20/2000;
12. pertanto successivamente alla sottoscrizione della presente Intesa il Consiglio Provinciale potrà approvare il PIAE con valenza di PAE per il Comune di Sestola;
13. la Provincia in sede di approvazione del PIAE con valenza di PAE per il Comune di Sestola, potrà recepire considerazioni, o proposte di modifica formulate dal Consiglio comunale con l'atto di approvazione dell'Intesa, solo qualora queste abbiano valenza non sostanziale in quanto coerenti con i criteri definiti dalla Conferenza di pianificazione ed i contenuti specifici del PIAE/PAE, in particolare qualora idonee ad assicurare una maggiore tutela e valorizzazione dell'ambiente;
14. Successivamente all'approvazione del PIAE con valenza di PAE per il Comune di Sestola, il medesimo Comune assume nuovamente ogni potestà e competenza in materia di pianificazione delle attività estrattive e pertanto potrà procedere alle integrazioni e modifiche con varianti al PAE, in conformità al PIAE e alla normativa vigente (LR 17/1991; LR 20/2000; LR 7/2004; LR 9/2008 e D. Lgs 152/2006);

**Tutto ciò premesso ed accettato quale parte integrante del presente Accordo,**

si conviene e si stipula quanto segue

#### **ART. 1 - PREMESSE**

Le parti confermano la volontà già espressa e pertanto che la Variante generale al PIAE abbia la valenza di PAE del Comune di Sestola, ai sensi dell'art. 23 della LR 7/2004.

#### **ART. 2 - OGGETTO**

**2.1** Con la presente Intesa la Provincia e il Comune danno attuazione all'Accordo preliminare e all'Accordo Territoriale richiamati in premessa e proseguono nella definizione concertata del PIAE con valenza di PAE per il Comune di Sestola.

**2.2** La presente Intesa definisce:

- a) la procedura per la definizione del PIAE a valenza PAE (d'ora in poi PIAE/PAE);
- b) condivisione delle decisioni assunte sulle osservazioni presentate (vedansi allegati A e B);
- c) le forme di collaborazione, in particolare ai fini dell'attività di monitoraggio in relazione all'attuazione del PIAE / PAE;
- d) la determinazione della spesa per la redazione del PIAE/PAE che il Comune di Sestola deve corrispondere alla Provincia.

### **ART. 3 – DEFINIZIONE DEL PAE.**

**3.1** Il titolare del procedimento relativo alla definizione del PIAE/PAE è la Provincia di Modena e ad essa compete la responsabilità amministrativa e il compito di ordinare l'attività amministrativa, assicurando la trasparenza, massima partecipazione, efficacia e celerità dell'azione.

**3.2** In ragione dei principi di buon andamento e partecipazione le parti riconoscono di avere cooperato e avere svolto di concerto l'esame delle principali questioni emerse nel corso dell'elaborazione del PIAE/PAE, in particolare attraverso il lavoro del gruppo paritetico di lavoro di cui all' art. 5 dell'Accordo Territoriale.

**3.3** Nel periodo di pubblicazione sono pervenute alla Provincia n. 1 osservazione con riferimento specifico al PAE del Comune di Sestola (allegato A).

**3.4** Il Comune ha presentato il PIAE con valenza di PAE alla Commissione Consigliere.

**3.5.** La Giunta Provinciale con delibera n. 8 in data 13.01.2009 ha definito la PROPOSTA di controdeduzione e di piano da sottoporre alla Regione, ai Comuni interessati e al Consiglio Provinciale (allegato B) delibera che è integrante della presente intesa;

**3.6** La Giunta Provinciale con delibera n. 8 in data 13.01.2009 ha altresì deliberato lo schema della presente intesa che si perfeziona con l'approvazione del presente testo da parte del Comune di Sestola, con gli effetti indicati nel presente testo;

**3.7** il perfezionarsi della presente intesa col Comune di Sestola è condizione per l'approvazione del PIAE con valenza di PAE per il medesimo Comune di Sestola.

**3.8** Il PIAE con valenza di PAE si perfeziona con l'approvazione del piano da parte del Consiglio Provinciale. Il Consiglio Provinciale esaminata la PROPOSTA di delibera di controdeduzione, le Intese con i Comuni e l'Accordo con la Regione, potrà apportare le modifiche ritenute utili e quelle richieste dagli enti interessati alla copianificazione. Dette modifiche non determinano la necessità di nuove Intese o accordi se non comportano modifiche sostanziali e se volte ad assicurare maggiore tutela e valorizzazione dell'ambiente.

### **ART. 4 - SPESE**

**4.1** Per quanto concerne la ripartizione dei costi, l'ammontare complessivo è determinato in € 2.000,00 (duemila euro) somma corrispondente a quella precedentemente definita con l'Accordo territoriale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 29.11.2007.

**4.2** L'importo di cui al precedente comma sarà corrisposto alla Provincia di Modena entro 60 giorni dalla data di assunzione della delibera di approvazione del PIAE.

*Letto e sottoscritto, addì*

*IL COMUNE DI SESTOLA*

Marco Bonucchi

*LA PROVINCIA di MODENA*

Alberto Caldana

COMUNE DI SESTOLA  
CONTRODEDUZIONI

73

### OSSERVAZIONE N. 73

<b>Soggetto Proponente</b>	<b>Comune di Sestola</b>
<b>Protocollo</b>	n. 105819/8.5.3 del 20.10.2008
<b>Sintesi della Osservazione</b>	Il Comune chiede che venga riassegnato nel PIAE/PAE di Sestola il quantitativo di 5.000 m <sup>3</sup> di pietra da taglio con la possibilità di utilizzare lo scarto prodotto dalla lavorazione della pietra da taglio per un quantitativo massimo pari a 50.000 m <sup>3</sup> .

### **CONTRODEDUZIONE**

Come già osservato in relazione all'osservazione n. 71, del Comune di Montecreto, a cui si rinvia, queste osservazioni sono meritevoli di accoglimento, poste le motivazioni già illustrate e il fatto che non si ha una modifica sostanziale nel bilancio volumetrico del PIAE / PAE. La localizzazione dell'ambito per l'estrazione di pietra da taglio e la produzione di pietrisco da scarto rispettivamente di 5.000 m<sup>3</sup> e 50.000 m<sup>3</sup>, avverrà mediante variante al PAE da assumere entro il termine di validità del presente Piano, localizzazione che dovrà essere effettuata in conformità alle specifiche del PIAE e del PTCP.

L'osservazione 73 **È ACCOLTA.**

## ALLEGATO B

### COMUNE DI SESTOLA PIAE CON VALENZA DI PAE

E' stata presentata una osservazione specifica n. 73: ACCOLTA.

Si propone di modificare i contenuti del PIAE / PAE, con le seguenti modifiche derivanti da:

- accoglimento totale o parziale delle riserve della Regione Emilia Romagna (vedi relativo documento);
- accoglimento totale o parziale di osservazioni pervenute di carattere generale (vedi relativo documento)
- accoglimento osservazione n. 73 ,:

La Provincia assegna un ambito di pietra da taglio per 5.000 m<sup>3</sup> e fino ad un massimo di 50.000 m<sup>3</sup> per produrre granulati di materiali lapidei di monte e pertanto si modificano la tabella del PIAE riepilogativa dei materiali estratti da cave di monte e la tabella del comune di Sestola. La localizzazione dell'ambito, che dovrà essere effettuata in conformità alle specifiche del PIAE e del PTCP, avverrà mediante variante al PAE da assumere entro il termine di validità del presente Piano.

- parere ARPA che testualmente di seguito si riporta:

#### **PAE Comune di Sestola.**

AEC "Via Cava"

#### **Norme tecniche di Attuazione**

##### **Art. 14 Piano di monitoraggio ambientale (P)**

Al comma 7 di questo articolo, si individuano gli enti a cui devono essere inviati i dati di monitoraggio: si richiede di integrare la norma inserendo Arpa oltre a Comune e Provincia in accordo a quanto prescritto dalle Norme del PIAE (Art. 13 comma 9).

Si richiede inoltre di integrare il presente articolo con la seguente prescrizione, in adeguamento alle NTA del PIAE. Tale disposizione risulta di importanza rilevante al fine di garantire il monitoraggio sulle matrici ambientali impattate dalle attività estrattive:

*-Nel caso la ditta titolare dell'autorizzazione ometta di trasmettere i dati e l'omissione si ripeta nonostante inviti e solleciti, tale comportamento deve essere valutato anche ai fini dell'assunzione di provvedimenti quali sospensioni dell'esercizio dell'attività, revoche e l'applicazione di sanzioni pecuniarie.*

Si condivide la valutazione espressa e pertanto si inseriscono la parola "ARPA" al comma 7 art. 14 e un ulteriore comma all'art. 14 delle NTA.

ACCOLTA

##### **Art. 16 PAE: La demolizione e il trasferimento degli impianti di trasformazione (D)**

Si richiede di inserire nel il presente articolo la prescrizione riportata di seguito, in adeguamento alle NTA del PIAE e a salvaguardia dell'effettivo ripristino dell'area alla cessazione delle attività degli impianti di raccolta e recupero degli inerti.

*"Gli accordi e le Convenzioni devono contenere le procedure di controllo e di verifica dell'effettivo rispetto degli obblighi connessi al trasferimento, nonché la prestazione di idonea garanzia fidejussoria, e la specificazione delle relative clausole di decadenza dell'autorizzazione, le cause che comportano la sospensiva dell'attività e le clausole sanzionatorie correlate all'inadempimento dell'obbligo di demolizione o trasferimento degli impianti. Resta salvo il potere sanzionatorio di natura autoritativa del Comune in relazione a fatti non indicati nella Convenzione/Accordo e disciplinati dalla legislazione statale e regionale e dalle presenti Norme".*

Si condivide la valutazione espressa e si integra l'art. 16 con le indicazioni sopra riportate.

ACCOLTA

#### **Art. 21 Profondità massima di scavo e monitoraggio falde (P)**

Si ritiene superfluo la prescrizione al punto b del presente articolo, in quanto nelle possibili tipologie di ripristino individuate per l'Ambito Estrattivo "Via Cave", non è prevista la costruzione di vasche di raccolta di acque meteoriche:

*"qualora si renda necessario predisporre delle vasche di raccolta delle acque meteoriche, queste possono avere il fondo ad una profondità pari a quella massima di escavazione consentita aumentata del 15%. Il dimensionamento delle vasche deve in ogni caso essere motivatamente documentato nella relazione tecnica del progetto di coltivazione e comunque deve rispettare le disposizioni contenute nella Delibera di Giunta Regionale 1860/2006. I volumi estratti per la realizzazione delle vasche sono computati all'interno della potenzialità complessiva del sito. Deve essere comunque dimostrato il mantenimento di un adeguato franco di sicurezza nei confronti degli acquiferi sotterranei".*

La scelta di mantenere gli articoli anche se superflui è necessitata dalla contestuale predisposizione del PIAE con valenza di 18 PAE, pertanto la struttura normativa viene mantenuta inalterata mentre si modificano gli sviluppi nei commi, inserendo la sussistenza o meno del bene/interesse disciplinato. Pertanto si sostituisce il comma b) con la seguente dicitura: *"la disciplina che norma la predisposizione delle vasche di decantazione di cui all'art. 20, punto b) delle NTA del PIAE non trova applicazione nel caso specifico delle attività estrattive del comune di Sestola".*

ACCOLTA

#### **Art. 42 Pendenza delle scarpate (D)**

Si richiede di inserire nel presente articolo solamente le linee guida riferite alla tipologia di cava effettivamente presente sul territorio comunale.

La scelta di mantenere gli articoli anche se superflui è necessitata dalla contestuale predisposizione del PIAE con valenza di 18 PAE, pertanto la struttura normativa viene mantenuta inalterata mentre si modificano gli sviluppi nei commi, inserendo la sussistenza o meno del bene/interesse disciplinato. Pertanto si sostituiscono i commi 2.1, 2.2 e 2.3 con la seguente dicitura: *"la disciplina "Pendenza delle scarpate – cave di argilla (collina e montagna)", "Pendenza delle scarpate – cave di limi argillosi e di limi sabbiosi" e "Pendenza delle scarpate – cave di ghiaia/sabbia" di cui all'art. 43, commi 2.1, 2.2 e 2.3 delle NTA del PIAE non trova applicazione nel caso specifico delle attività estrattive del comune di Sestola".*

ACCOLTA

#### **Art. 43 Altezza del fronte di scavo (D)**

Analogamente al precedente articolo al fine di semplificare la norma in oggetto, si richiede di indicare le sole linee guida riferite alla tipologia di cava effettivamente presente sul territorio comunale.

Vedi risposta art. 42 relativamente ai commi 2.1 e 2.2.

ACCOLTA

#### **Art. 45 Tutela delle acque sotterranee (D)**

Il PAE ha fatto proprio l'intero articolo del PIAE (Art. 46), pur non essendo presenti nell'area comunale tutte le emergenze ambientali per cui si adottano tali direttive, come ad esempio nel comma 5 in cui si prevede la predisposizione di una rete di piezometri a monitoraggio dei livelli acquiferi e degli impianti di trattamento. Al fine di semplificare la lettura delle NTA del PAE comunale, si suggerisce di mantenere solo le parti degli articoli che in qualche modo regolamentano la tipologia di attività estrattiva presente sul territorio, evitando errate valutazioni sui piani di monitoraggio da attuare.

La scelta di mantenere gli articoli anche se superflui è necessitata dalla contestuale predisposizione del PIAE con valenza di 18 PAE, pertanto la struttura normativa viene mantenuta inalterata mentre si modificano gli sviluppi nei commi, inserendo la sussistenza o meno del bene/interesse disciplinato.

Pertanto si sostituiscono i commi 3, 4 e 5 con la seguente dicitura: **"la disciplina della tutela degli acquiferi di cui all'art. 46, commi 3, 4 e 5 delle NTA del PIAE non trova applicazione nel caso specifico delle attività estrattive del comune di Sestola"**.

ACCOLTA

Nessun rilievo è stato formulato dalla Commissione Tecnica infraregionale per le attività estrattive come emerge dal verbale, assunta l'istruttoria tecnica ivi allegata, che in uno è parte integrante della presente relazione di controdeduzione alle osservazioni per la definizione della Proposta di PIAE con valenza di PAE.

#### **Conclusioni**

Sono modificati i seguenti documenti:

- NTA PAE: artt. (quantità) 14, 16, 21, 42, 43 e 45;
- PIAE: Relazione illustrativa Progetto di piano, tabelle materiali estratti da cave di monte e tabella comune di Sestola